

A.: H.: C.: O.: S.: A.: G.:

Deus meunque ius

Orbo ab Chao



## C.A.M.E.A

Supremo Consiglio del 33<sup>o</sup> ed Ultimo Grado d'Italia  
del Rito Scozzese Antico ed Accettato  
1958

e il Supremo Consiglio di Gran Francisco de Montezuma

### Trattato di Amicizia e di Alleanza

Il Pot.º mo e Ven.º mo

Sovrano Gran Commendatore Roberto Luongo 33º del Supremo Consiglio C.A.M.E.A. con sede in Roma firmano e riconoscono questo Trattato di Amicizia e di Alleanza.

Premesso che

Le due Potenze Massoniche, nel rispetto delle proprie Regolarità che seguono le Antiche Regole e Costituzioni del 1785, con la relativa appendice dei Regolamenti generali, nelle modifiche apportate dal Convento Universale dei Supremi Consigli, riuniti a Losanna il 28 settembre 1875.

Premesso che

Lo spirito di questo Trattato risflette i legami di affinità ed il mutuo rispetto fra i due Supremi Consigli Firmatari.

Premesso che

è volontà comune dei due Supremi Consigli di costituire un centro d'Unione per un comune e reciproco Riconoscimento, in considerazione delle reciproche regolarità rituali.

Si conviene e si stipula

Art. 1 - Le Potenze Massoniche firmatarie del presente Trattato dichiarano di essere impegnate nella ricerca incessante della Verità, nel compimento di un identico ideale di Fraterno Amore, e di accogliere nel suo seno Uomini degni ed onorati.

Art. 2 - Le Potenze Massoniche si impegnano reciprocamente a ricevere senza distinzioni nei propri Templi e Sedi, con tutti gli onori che loro competono, tutti i Fratelli dei due Alti Corpi Massonici purché attivi e quotizianti: si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza in caso di necessità.

Art. 3 - Ciascuna Potenza Massonica si impegna a nominare il Garante di Amicizia presso i rispettivi Alti Corpi Massonici incaricati di rappresentarli vicendevolmente per quel che riguarda le relazioni reciproche.

Art. 4 - L'inattività o la mancanza di interessi comporta la decadenza del Trattato, dandone comunicazione alle parti.

Art. 5 - Il presente Trattato di Amicizia e di Alleanza entra in vigore al momento della firma dei suoi Legali Rappresentanti.

Art. 6 - Il presente Trattato verrà registrato nei decreti e ne sarà data comunicazione a tutte le Camere Rituali e a tutte le Logge a cura della Segreteria delle rispettive Potenze Massoniche firmatarie

Dato Zenith di Roma (Italia) - Valle del Tevere 23.04.2024 E. P.

33

Supremo Consiglio

